

## ASSEGNAZIONE DELL' INSEGNANTE DI SOSTEGNO

### NUOVA SENTENZA DEL GIUDICE DI ROMA

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA, N. 97872 DEL 25/3/2004

Il giudice designato

letti gli atti, sciogliendo la riserva:

#### RILEVATO

XXXXX e XXXX, quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minorene XXXXX, nata XXXXX ed affetta da un grave handicap (tetraparesi distonica con deficit visivo e del linguaggio), hanno chiesto che venga emesso in via d'urgenza, un provvedimento idoneo a garantire alla bambina "un apporto completo di ore di sostegno, per l'intera giornata scolastica".

A supporto della pretesa azionata hanno rappresentata che alla bambina, la quale frequenta la XXXXX elementare del plesso "Sambuchi" (appartenente al V circolo didattico del comune di Velletri). erano state assegnate solo 15 ore di sostegno che, rapportate alle 40 ore complessive di frequenza, non garantirebbero, nella sua pienezza, l'attuazione del diritto allo studio stante lo scarso apporto concesso per il sostegno e nonostante il neuropsichiatra della ASL avesse consigliato il rapporto di I/I.

Il Ministero della pubblica istruzione dell'università e della ricerca, il Provveditorato agli studi di Roma e la Direzione didattica Statale 4° Circolo di Velletri si sono costituiti, rilevando che il diritto allo studio, tradotto nel diritto all'insegnamento di sostegno, non potrebbe comportare maggiori oneri per la spesa pubblica, il legislatore, in particolare, (v. artt. 42 della legge n. 616/1977 e 13 della L. 104/1992), ne avrebbe disegnato i limiti stabilendo che i posti di sostegno debbano essere determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della normativa in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione. Nel caso concreto, poi, l'Amministrazione avrebbe operato nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e di organico.

#### OSSERVA

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario chiamato a pronunciarsi su questioni inerenti al diritto del minore disabile all'inserimento scolastico.

Ed infatti, il diritto all'educazione ed all'istruzione della persona affetta da handicap, oltre ad essere garantito costituzionalmente (arrt. 34 e 38) è stato attuato, da ultimo, con la legge n. 104/1992 che, nel sancire, art. 12, il diritto all'educazione ed all'istruzione della persona handicappata - finalizzata allo sviluppo delle proprie potenzialità anche a mezzo della socializzazione - prevede espressamente: la sua integrazione scolastica nelle classi comuni.

Non può, poi, ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 lett. E) del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 come reintrodotta dall'art. 7 della L. 205/2000 e ciò in quanto sono devolute al giudice ordinario le controversie tra utenti fruitori e soggetto (sia esso privato o pubblico) erogatore del servizio pubblico (v. Cass. S.U. n. 558/2000), sicché a nulla rileva che ad erogare il servizio (nel caso in esame, di istruzione scolastica) sia un soggetto pubblico.

E', infine da rilevare che, sotto il profilo della natura risarcitoria della controversia, il riferimento al "danno alla persona" non va inteso nel senso riduttivo di danno all'integrità psico-fisica ma nel senso estensivo di pregiudizio arrecato o minacciato alla persona a causa della violazione di un diritto fondamentale dell'uomo (qual è quello all'educazione ed all'istruzione).

sicch , anche sotto questo profilo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, avendo gli attori preannunciato l'azione per il risarcimento dei danni nel giudizio di merito.

Ci , premesso. nel ribadire il pieno diritto dei disabili all'educazione - che, riconosciuto dalla costituzione e dalla legislazione ordinaria, deve essere garantito dagli organi e dagli istituti predisposti od integrati dallo Stato - appare evidente che l'esplicazione dello stesso diritto non pu  essere compresso o, chiunque, leso dall'Amministrazione; la fase organizzativa dell'attivit  di sostegno alla quale, peraltro,   correlata una mera discrezionalit  tecnica.

A tale ultimo riguardo, poi, non rilevano i limiti di spesa eccepiti dalla resistente. Ed invero, a prescindere dal non dimostrato assunto che l'attribuzione di un pi  lungo orario di sostegno comporterebbe un impegno di spesa non preventivata   sufficiente ad evidenziare che, in presenza di handicap gravi, la legge n. 449/1997 (art. 40) consente espressamente, in attuazione dei principi di cui alla legge 104/92, di assumere, con contratto a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti alunni.

E', quindi, da rilevare che alla minore XXXXX, la quale frequenta la XXXXX elementare nel plesso "Sambuchi" 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, oggi   assegnata una insegnante di sostegno per 3 ore al giorno con la conseguenza che, per circa 5 ore su 8 al giorno. la bambina   priva del sostegno, E' stata. quindi, disposta una consulenza tecnica rendendosi necessario valutare se il minore numero di ore assegnate, rispetto al massimo consentito, impedisca a XXXXX di poter trarre il massimo vantaggio riconosciuto dalla legge usufruendo di un programma educativo il pi  completo possibile.

A tale riguardo il consulente (neuropsichiatria infantile ed esperto psicanalista), dopo un'approfondita analisi, ha ritenuto che, pur di fronte al ritardo psichico motorio "importante" la bambina ha una forte volont  di apprendere ed una buona capacit  intellettiva. Ha, pertanto, segnalato la necessit  che il sostegno sia dato per il tempo pi  lungo possibile (nella misura di 22 ore) e con una sola una sola maestra .

La continuit  educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola"   peraltro, raccomandata anche dall'art. 40, comma 3, della legge n. 449/1997.

Deve essere pertanto, ordinato alle Amministrazioni convenute di assegnare alla bambina un'insegnante di sostegno per 22 ore alla settimana e possibilmente una sola maestra che la segua per tutto l'anno scolastico.

Possono del resto essere impartite tali disposizioni e ci  alla luce della mancanza di un provvedimento amministrativo di tipo autoritativo, ed essendo stato chiesto al giudice ordinario di eliminare il pregiudizio ad un diritto fondamentale del privato (non suscettibile di degradazione) arrecato da un comportamento della p.a.

P.T.M.

- ordina al Ministero della pubblica istruzione dell'Universit  e della ricerca, al Provveditorato agli Studi di Roma ed alla Direzione didattica Statale 4  Circolo di Velletri di assegnare all'alunna XXXXX una insegnante di sostegno per 22 ore alla settimana (possibilmente una sola maestra che la segua per tutto l'anno scolastico);
- fissa il termine di giorni trenta per l'inizio del giudizio di merito;

si comunichi.

Roma, 25.03.2004  
IL GIUDICE  
(Lorenzo Pontecorvo)